



AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:
T.A.R. LAZIO R.G. n. 202215200

2. Indicazione dell'amministrazione intimata:

il MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, Il MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore e l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA", in persona del Rettore pro tempore.

3. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:

Con il ricorso introduttivo si chiede l'annullamento:

1) del D.M. 583 del 24 giugno 2022 All. 2 nella parte in cui non consente la valutazione delle istanze come quella del ricorrente e per i motivi in atti e nella parte in cui viola la fonte gerarchicamente superiore del r.d. 1269/1938; 2) del riscontro da parte dell'Ateneo dell'istanza avanzata da parte ricorrente ai fini dell'accesso agli anni successivi al corso di laurea di cui in parola e in particolare del riscontro dell'Ateneo del 14.11.2022 meglio identificato in atti; 3) del regolamento didattico di Ateneo e di ogni atto anche conosciuto che impediscono l'immatricolazione del ricorrente ad anni successivi e per tutti i motivi di cui in atti, nonché del bando di Ateneo prot. 36299 del 4 luglio 2022, decreto 2011/2022 e anche nella parte in cui non consente l'attribuzione di posti generatisi successivamente e di ogni atto subordinato ed anche indirettamente connesso a quelli sopra impugnati che limitano il diritto del ricorrente; 4) del D.M. 24 giugno 2022, n. 583 concernente modalità di svolgimento dei test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato a.a. 22/23 e dei relativi allegati; 4bis) del medesimo D.M. n. 583/22 anche nella parte in cui dispone (art. 2) che la prova di ammissione è prodotta dal Ministero "avvalendosi di una commissione di esperti con comprovata competenza in materia"; 4ter) del medesimo D.M. n. 583/22 nella parte in cui dispone che "la prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti" così distinti "dodici (12) quesiti di cultura generale; dieci (10) di ragionamento logico; diciotto (18) di biologia; dodici (12) di chimica; otto (8) di fisica e matematica" nonché del Decreto del Ministero del 12 dicembre 2018, prot. n. 34755 che, stante quanto appare pur se non conosciuto, avrebbe comportato la determinazione circa l'aumento delle domande di cultura generale da 2 a 12 e la riduzione delle domande di logica da 20 a 10 oltre all'inserimento dei quesiti riguardanti Cittadinanza e Costituzione; 5) ove occorrer possa, di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato A e dell'allegato B al D.M. 583/22 e il Decreto del Ministero del 12 dicembre 2018, prot. n. 34755, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei quesiti somministrati ai candidati; 6) del Bando di ammissione ai CdL in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria dell'Università in epigrafe; 7) della nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la formazione superiore e per la Ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore Ufficio III, senza data, recante le Linee Guida Ministeriali sulle corrette modalità di svolgimento delle prove d'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico a programmazione nazionale anche nella parte in cui rammenta agli Atenei che sono "tenuti ad adottare" un "format del verbale di esame"; 8) della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a. 2022/23 pubblicata sul sito www.university.it, in data 29 settembre 2022, nella quale parte ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso di laurea e dei

successivi scorrimenti nella parte in cui non consentono l'iscrizione di parte ricorrente; 8) del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso della sede universitaria ove parte ricorrente ha svolto la prova di accesso, se esistente, ma non conosciuto; 9) del diniego di ammissione opposto a parte ricorrente; 10) dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula; 11) della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova; 12) di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato A e dell'allegato B al D.M. 583/22, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei 60 quesiti somministrati ai candidati e, in particolare, quelli nn. 6, 13, 18, 31, 42, 53 e comunque di tutti i quesiti meglio indicati in atti ed in parte motiva ivi compreso quanto dedotto sul quesito n. 53 e nella perizia in atti da intendersi espressamente richiamata come parte integrante del presente atto; 13) del D.M. 583/22, nella parte in cui generano posti liberi in caso di chiusura anticipata della graduatoria o in caso di rinunce; 14) del D.M. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea; 15) degli atti di programmazione di Ateneo nella parte in cui stimano di poter bandire un numero di posti inferiori rispetto alle effettive possibilità di didattica; 16) del D.M. n. 1055/22 inerente la definizione dei posti disponibili in Medicina nella parte in cui limita a soli 14.740 il numero dei posti banditi per Medicina in lingua italiana e del Decreto ministeriale D.M. n. 1054/22 inerenti la definizione dei posti disponibili in Medicina, Odontoiatria nella parte in cui limita a soli 1.3301 il numero dei posti banditi per Odontoiatria; 17) degli stessi DD.MM. nella parte in cui dispongono che “il presente decreto costituisce atto amministrativo generale e atto presupposto delle prescrizioni recepite nei bandi di concorso delle università e di ulteriori atti comunque riferibili alle prescrizioni contenute nel presente decreto e nei suoi allegati. Il medesimo costituisce un atto di programmazione, a valenza nazionale e vincolante, in conformità all'art. 3, co. 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e il diritto di accesso nonché di accesso civico generalizzato sono esclusi, in conformità all'art. 24 co. 1 lett. c) della succitata legge e ss.mm.ii e dell'art. 5 bis, co. 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013 e ss.mm.ii. Sono parimenti disciplinati gli atti di programmazione delle Università che costituiscono gli atti presupposti del presente decreto” e nella parte in cui “le modifiche del presente decreto successivamente intervenute, anche in applicazione di pronunce giudiziali definitive a valenza conformativa, sono efficaci, in ragione del loro “status” e in relazione alle sedi prescelte in sequenza dai candidati e secondo punteggio e posizione raggiunti in graduatoria, nei confronti di tutti i candidati idonei presenti nelle graduatorie nazionali uniche dei rispettivi corsi di laurea, che abbiano confermato, nei termini previsti, l'interesse a permanere e ad essere considerati ad ogni scorrimento della graduatoria di appartenenza”; 17 bis) del Decreto Ministeriale n. 1111 dell'1-7-2022 Definizione posti disponibili per accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (lingua italiana e lingua inglese) dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e dei candidati dei paesi non UE residenti all'estero e relativi allegati; 17 ter) del Decreto Ministeriale n. 1115 dell'1-7-2022 - Definizione dei posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2022/2023 dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e relativi allegati; 18) del decreto ministeriale non conosciuto con cui è stata nominata una commissione di esperti per la predisposizione e validazione delle domande; 19) del diniego tacito di

ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e consequenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente.

4. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

I. CARENZA MOTIVAZIONALE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL' ART. 3 L.N. 241/90. CONTRADDITTORIETÀ. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 97, 33 E 34 COST. INGIUSTIZIA MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE. TRASFERIMENTO E MOTIVI DI SALUTE. VIOLAZIONE R.D. 1269/1938. CARENZA DI ISTRUTTORIA E PERPLESSITÀ. ECCESSO DI POTERE PER MANCATA PONDERAZIONE DEGLI INTERESSI. VIOLAZIONE EX ART. 9 R.D. 1269/1938.

La ricorrente per una serie di problematiche e ragioni già frequente dal precedente anno accademico, l'Università di Tor Vergata, avendo svolto i corsi singoli presso la facoltà di Medicina e Chirurgia ove ha sostenuto con successo svariati esami.

La ricorrente ha partecipato al test per l'a.a. 2022/23 riportando un punteggio 33,50 utile ai fini dell'immatricolazione a medicina. L'Ateneo Romano consente e consentiva il passaggio ad anni successivi da corsi affini, ma ciò nonostante ha rigettato l'istanza della sig.ra Mancini. A parere di chi scrive, il riscontro dell'Ateneo risulta carente dal punto di vista motivazionale a fronte dei plurimi motivi e richieste avanzate.

*

II. VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DELLA L.264/99 E DELL'ART. 1 SEPTIES DEL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 NONCHÉ DEL D.M. 27 LUGLIO 2000. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED EX ART. 97 COST. VIOLAZIONE DELL'ART.4 DELLA L.264 E DEL PRINCIPIO DELLA CAPIENZA STRUTTURALE COME PREVALENTE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AUTONOMIA UNIVERSITARIA.

MUR e Università resistente, subordinando per tutti l'immatricolazione al corso di studi al superamento della prova di ammissione prevista dalla L. n. 264/99 hanno posto in essere, in maniera del tutto arbitraria, un'interpretazione analogica di tale Legge allo scopo di colmare una presunta ed immaginaria lacuna che appare *ictu oculi* finalizzata a selezionare, tra i giovani diplomati che aspirano ad entrare al corso di laurea in Medicina, i candidati con la migliore attitudine ad intraprendere il corso di studi cui ambiscono.

Chiara è pertanto la violazione della L. n. 264 del 1999 da parte della normativa di produzione dell'università resistente, anche alla luce della normativa europea e di una interpretazione costituzionalmente orientata sull'accesso programmato definita con la sentenza 368 del 1999 della Corte Costituzionale.

*

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 6 L.N. 241/90, DELL'ART. 3, 2° C., D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487 DELL'ART. 6 TER DEL D.LGS. N. 502/92 E DEGLI ARTT. 3 E 4 L. 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA E DI CONGRUA MOTIVAZIONE E PER ILLOGICITÀ MANIFESTA. SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

Oltre ad essere errata la stima degli Atenei, lo è parimenti quella del fabbisogno ministeriale. Non si vuole affatto enfatizzare la situazione venutasi a creare con l'emergenza legata al COVID-19 ma,

quanto messo a nudo a seguito della pandemia, era stato denunciato da questa difesa in tanti anni di contenzioso. Il numero dei posti variamente bandito di anno in anno è stato sempre sottostimato in ragione del contestuale taglio del SSN. Non servono medici perché così sostenendo è possibile tagliare le risorse e non finanziare borse di specializzazione. Così facendo si è tarato un SSN che per soddisfare l'ordinaria gestione viaggia, dopo "quota 100", ben oltre il 150% delle proprie possibilità pur di far fronte, appunto, all'ordinario. Impossibile gestire l'emergenza. A contrario, per tutelare il primario bene salute, la capacità di assistenza dovrebbe aggirarsi intorno al 75% dello sforzo così da essere tarato per il 100%, e oltre, sull'emergenza. E così il numero dei medici, negli ultimi 10 anni, è calato del 5,4% con un'anzianità della popolazione che è aumentata a dismisura. I posti letto, invece, da 4 ogni 1000 abitanti sono giunti a 3,2 così da diventare l'ultimo Paese dell'UE. Ben sotto, per capirci, Germania (8), Ungheria (7), Polonia (6,6), Francia (6), Grecia (4,2). La Cina, che 10 anni fa aveva 1,9 posti letto, oggi ci ha superato giungendo a 4,3. Per carità il Giappone a 13,1 è irraggiungibile ma stare sotto la Grecia e difendere il numero chiuso è, francamente, inaccettabile.

*

IV. ERRATA SOMMINISTRAZIONE DEI QUESITI NN. 6, 13, 18, 31, 42, 53. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 34, COMMA 3, COST. E DEL D.M. N. 583/22. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CHE DEVONO SOPRASSEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI TEST A RISPOSTA MULTIPLA CON CODICI ETICI E LINEE GUIDA SUI PROTOCOLLI DI ADOZIONE.

La selezione dei capaci e dei meritevoli attraverso la quale può essere apposto un vincolo costituzionalmente legittimo ex art. 33, 34 Cost. al diritto allo studio, deve passare attraverso una prova scientificamente attendibile. Nel caso di specie, tuttavia, vi sono numerosi quesiti errati e ambigui che sono censurati in atti.

*

V. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. N. 583/2022. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA I CANDIDATI. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

Il D.M. n. 583 del 2022, contenente le "Modalità e contenuti delle prove ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2022/2023", prevede all'art. 2 che la prova di ammissione "è unica per entrambi i corsi ed è di contenuto identico in tutte le sedi in cui si svolge". La prova, dunque, deve essere unica ed identica in tutte le sedi a livello nazionale, ferma restando la possibilità di "mescolare" i quesiti e, per ogni quesito, le risposte.

Ebbene, tale disposizione risulta violata in quanto il quesito n. 53 non è stato somministrato in maniera uniforme a tutti i candidati e, pertanto, risulta viziato.

*

VI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4, 1° C., L. 2 AGOSTO 1999 N. 264, DEL D.M. 730/21. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA.

Il test è illegittimamente strutturato con riguardo alle domande di biologia, chimica, fisica e matematica. Il Ministero, pur avendo la consapevolezza che vi è un vincolo di legge circa il fatto "che il peso delle prove di cultura generale dovrebbe essere il medesimo di quello delle prove disciplinari" (cfr. tavolo tecnico del 2015), lo ha calpestato. Pur ammettendo che le domande di logica rientrano nella cultura generale, le domande specialistiche, o disciplinari come le chiama il tavolo, saranno comunque di più di quanto ha voluto il legislatore. Né può sostenersi che, comunque, tali

materie (disciplinari) rientrino anche nella “cultura generale della scuola superiore” giacché, così discorrendo, verrebbe meno ogni ratio alla scelta legislativa. Il Legislatore, difatti, voleva ben separare le due cognizioni richieste scindendo la cultura generale sulla base dei programmi della scuola superiore, dalle materie disciplinari del corso. Non può, dunque, asserirsi che i due concetti possano coincidere giacché, viceversa, il senso della scissione legislativa non avrebbe ragione alcuna.

*

VII. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 22 E SS. DELLA L.N. 241/90. VIOLAZIONE DELLA L.N. 264/99 E DELL'ART. 24 COST. ISTANZA EX ART. 116 C.P.A. E ISTRUTTORIA.

Si è già chiarito in punto di fatto che il MUR, pur se con riferimento ad altri ricorrenti patrocinati da questa difesa, non ha positivamente evaso l'istanza d'accesso. Il CINECA, a cui (oltre al MUR) espressamente erano stati chiesti i verbali di correzione delle prove, invece, non ha neanche riscontrato l'istanza. Il Ministero, al fine di sfuggire alla trasparenza che gli è imposta dalla Corte Costituzionale al fine di non comprimere un diritto costituzionalmente garantito e che ha portato alla L.n. 264/99 e, da ultimo, dalle sentenze di cui si è data contezza in premesse e più approfonditamente si dirà, ha inserito nei soli DD.MM. di programmazione in epigrafe, per la prima volta, l'inciso già indicato in epigrafe. Il fatto di aver, autoreferenzialmente attribuito a sé stesso il potere di non ostendere la documentazione non vuol dire affatto che sia legittimo ed è, anzi, grave indice della volontà di eludere i dettati giudiziali tutti contrari a tale tesi oggi formalizzata nei DD.MM. di programmazione e prima solo rappresentate nelle note di diniego già annullate.

5. Indicazione dei controinteressati:

Tutti i soggetti posti in posizione poziore nella graduatoria unica nazionale per l'accesso programmato ai corsi di laurea di Medicina e Chirurgia – Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a. 2022-2023.

6. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 202215200) nella sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all'interno della sottosezione “LAZIO - ROMA” della sezione Terza bis del “T.A.R.”;

7. La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III del T.A.R. Lazio con decreto n. 02030/2023;

8. Testo integrale del ricorso introduttivo.